

ISTITUTO COMPRENSIVO DI POLESELLA

CODICE INTERNO

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

ADDENDUM AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO e PROTOCOLLO DI INTERVENTO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/04/2025 con delibera n. 12

PREMESSA

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressione e molestie spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il nostro istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli adolescenti, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni con l'obiettivo di accrescere il senso della legalità e il benessere ed educare gli studenti a un uso consapevole del web. La scuola, nell'ambito dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet, si impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme.

REGOLAMENTO

VISTI gli artt.2-3-30-33-34 Cost. italiana;

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile.

VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo d i” telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’ attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06;

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;

VISTO l’aggiornamento alle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR ottobre 2017;

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR gennaio 2021;

VISTE le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, MIM gennaio 2025;

VISTE le Azioni di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del ciberbullismo – a.s.2024/2025 Piattaforma ELISA;

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

VISTA la Legge 17 maggio 2024 n. 70, Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Art. 1

Tutti gli alunni hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art.2

Il **bullismo** è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito “vittima” e può assumere forme differenti (fisica, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 3

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico, attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave, perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia e i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 4

Gli alunni devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano (email, sms, chat...).

Gli studenti si impegnano a contrastare l'hatespeech (discorso d'odio) sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del **Manifesto della comunicazione non ostile**.

In linea con l'art. 13 comma 2 della **Dichiarazione dei diritti in internet** ("Non sono ammesse limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero. Deve essere garantita la tutela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza") e con la campagna di sensibilizzazione "**No hatespeech movement**" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio.

Le condotte di cyberbullismo, anche se poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (es. messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), **se conosciute dagli operatori scolastici** (docente, dirigente, ATA) rientrano nelle azioni perseguibili a scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia.

Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo. Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza e a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva.

Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente; non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Gli alunni possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale e, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'Istituto Comprensivo di Polesella dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, violenza, sopruso, bullismo e cyberbullismo. Attraverso i propri Regolamenti, il Patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive, l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici e nell'azione di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà.

Per tale motivo:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del *bullismo* e *cyberbullismo* per la scuola primaria e uno per la scuola secondaria di primo grado;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del *bullismo* e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del *bullismo* e *cyberbullismo*;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole (Curricolo verticale d'Istituto di Ed.Civica).

2. IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- affianca il Dirigente Scolastico nelle attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- collabora con gli insegnanti della scuola;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la "*Safer Internet Day*";
- predispose sul sito internet della scuola uno spazio riservato al tema del cyberbullismo in cui raccogliere il materiale informativo per studenti, genitori e docenti (<https://icpolesella.edu.it/area-lotta-al-bullismo/>);

- si attiva per la somministrazione di questionari agli studenti e ai genitori (anche attraverso piattaforme on line e con la collaborazione di enti esterni) finalizzati al monitoraggio che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse".

3. IL CONSIGLIO D'ISTITUTO:

- "Approva il Regolamento d'istituto, che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia."

4. IL COLLEGIO DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

5. IL CONSIGLIO DI CLASSE E DI INTERCLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni e avvia indagini in caso di sospetto in collaborazione con il referente del bullismo e cyberbullismo (primaria o secondaria), seguendo l'iter del protocollo di azione al contrasto e prevenzione al bullismo istituito dalla scuola;

6. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitora atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al referente del bullismo e cyberbullismo (primaria o secondaria), seguendo l'iter del protocollo di azione al contrasto e prevenzione al bullismo istituito dalla scuola;
- si impegna a rimanere aggiornato sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola.

7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del *bullismo* e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- prendono conoscenza del Regolamento disciplinare d'Istituto;
- prendono conoscenza delle sanzioni previste dal presente Regolamento – parte integrante del Regolamento d'Istituto – nei casi di *bullismo*, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio.

8. LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI:

- interiorizzano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, chat,...) che inviano;
- partecipano alle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, potrebbero operare come tutor per altri studenti, nella scuola secondaria di primo grado;
- sono consapevoli che non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante smartphone o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente e che non è consentita la loro divulgazione, essendo utilizzabili solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non è loro consentito usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare agli organi preposti (Dirigente scolastico, referente del bullismo/cyberbullismo, eventuali figure professionali nominate dalla scuola, docenti, etc...) situazioni critiche e di malessere che spesso preludono a fenomeni di bullismo o eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima, consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa;
- sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di *peer education*;
- prendono conoscenza delle condizioni previste dal Regolamento disciplinare d'Istituto in caso di violazioni delle norme in materia.

9. I COLLABORATORI SCOLASTICI:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi

di istruzione, in quanto considerati addetti ad un pubblico servizio, ferme restando le responsabilità dei docenti;

- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

10. TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

Il tavolo permanente di monitoraggio, (così composto: Dirigente Scolastico, docenti referenti per il contrasto al bullismo e cyberbullismo, docenti della commissione, 2 rappresentanti dei genitori):

- provvede alla rilevazione finale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nell’Istituto, all’analisi dei dati raccolti, all’identificazione delle criticità e alla valutazione dell’efficacia delle azioni intraprese nell’ambito del monitoraggio continuo della situazione dell’Istituto;
- propone gli eventuali aggiornamenti necessari al Regolamento d’Istituto, aiuta a gestire la comunicazione interna ed esterna e mantiene i rapporti con enti e istituzioni del territorio per la creazione di reti di supporto e collaborazione.
- elabora e promuove eventuali strategie di prevenzione attraverso la proposta di interventi formativi destinati a studenti, docenti e genitori, e può organizzare iniziative di sensibilizzazione.
- collabora con le Forze di Polizia, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio per la realizzazione di eventuali progetti e interventi specifici.

MANCANZE DISCIPLINARI

Tipologie persecutorie qualificate come **Bullismo**

- Violenza fisica, verbale e psicologica, minaccia, intimidazione, danneggiamento e furto degli oggetti della vittima, specie se tali atti sono reiterati;
- intenzione e insistenza nel nuocere;
- isolamento della vittima.

Tipologie persecutorie qualificate come **Cyberbullismo**

- **Flaming** (lite furibonda): offesa pura e semplice, fatta sui social, usando un linguaggio violento e volgare, mirato a suscitare “battaglie” verbali tra due o più contendenti.
- **Harassment** (molestia, vessazione): molestie attuate tramite l’invio ripetuto nel tempo di messaggi offensivi, insultanti e volgari, con l’uso del computer e/o dello smartphone, e tramite telefonate sgradite o talvolta mute.
- **Cyberstalking** (molestia informatica): quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio, i messaggi includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Il cyberbullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete.
- **Denigrazione**: la pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing** (rivelazione) e **trickery** (frode, inganno): la registrazione delle confidenze spontanee (outing), o raccolta di fotografie/video riservati o intimi, ottenute all’interno di un ambiente privato, durante un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia (trickery), e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Cyberbashing** (maltrattamento informatico) o **Happy slapping** (schiaffeggiamento felice): specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare e pubblicare online un’aggressione fisica perpetrata nella vita reale a danno di una vittima. La rete offre occasione di condivisione on line con altri utenti, che pur non avendo partecipato direttamente all’accaduto, esprimono commenti o insulti, aprono discussioni, votano e consigliano il video “preferito” o più “divertente”.
- **Impersonification** (sostituzione di persona, furto d’identità): violazione dell’account di una persona, con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima intestataria.
- **Esclusione**: escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Sexting**: invio di messaggi via smartphone e Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

POLITICA SCOLASTICA IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

L'Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti accertati che si configurano come forme di *bullismo* e *cyberbullismo* e li sanziona sulla base di quanto previsto nel presente addendum al Regolamento disciplinare d'Istituto, secondo la natura e il livello di gravità.

Gli episodi di *bullismo* e *cyberbullismo* saranno sottoposti a sanzioni disciplinari, (da quelle di tipo riparativo, risarcitorio e di supporto, alla nota disciplinare, all'ammonizione, fino alla sospensione per vari giorni), che portino lo studente a riflettere sull'accaduto e a responsabilizzarlo. Colui che ha violato i propri doveri è indirizzato non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta *contra legem*, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a "riparare" il danno arrecato.

La scuola intende garantire i principi di legalità, buon andamento e imparzialità della P.A. come previsto a partire dall'art. 97 della Costituzione. Trattandosi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i **provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, (D.P.R. 235/2007¹).**

“Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo **ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale** ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”. **(art.5, comma 1, legge 71/2017²).**

Per i casi più gravi, constatato l'episodio di cyberbullismo, il Dirigente Scolastico **potrà contattare la Polizia Postale** che, a sua volta, potrà **indagare e rimuovere**, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, **i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.**

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone momenti di ascolto, a cura del referente del Team Antibullismo (primaria e secondaria), per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Negli atti di bullismo, vengono considerate **deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo** perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono di fatto a rafforzare il comportamento del bullo. Tali condotte saranno pertanto soggette alle sanzioni di cui sopra.

¹ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

² Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

PROTOCOLLO DI AZIONE IN CASI DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO (addendum al regolamento disciplinare)

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1. SEGNALAZIONE (anche anonima)	Alunni Insegnanti Personale ATA Genitori	Segnalazione di comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo.
<p>- in forma ORALE: il Team Antibullismo raccoglie la testimonianza redando l'apposito modulo. - in forma SCRITTA: la vittima o chi denuncia i fatti compila l'apposito modulo (allegato al presente regolamento) da consegnare ai referenti del Team Antibullismo.</p>		
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti/Team Antibullismo Consiglio di classe Insegnanti Personale ATA	Raccolta, verifica e valutazione delle informazioni.

3. APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI/RIEDUCATIVI/DISCIPLINARI PIÙ APPROPRIATI RISPETTO AL CASO SPECIFICO			
INTERVENTI EDUCATIVI		MISURE DISCIPLINARI	
SOGGETTI COINVOLTI (a seconda della gravità del caso)	Team Antibullismo Alunni Coordinatori Consiglio di classe Genitori	SOGGETTI COINVOLTI	Dirigente Team anti-bullismo Consiglio di classe Alunni Genitori
INTERVENTI EDUCATIVI	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri con gli alunni coinvolti • Interventi/discussione in classe • Eventuale coinvolgimento dei genitori • Responsabilizzazione degli alunni coinvolti • (Ri)disposizione del regole di comportamento e di classe • Momenti e spazi d'ascolto • Lettera di scuse da parte del bullo (primaria e secondaria) • Scuse in un incontro con la vittima (primaria e secondaria) • Percorsi e attività rieducative di responsabilizzazione e presa di coscienza del danno 	MISURE DISCIPLINARI	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonimento del docente scritto sul registro di classe e riportato sul diario (primaria e secondaria). • Ammonimento scritto del Dirigente scolastico. • Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 gg. (<u>secondaria</u>). • Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni. • Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, qualora non siano possibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

	o dell'offesa arrecati (primaria e secondaria) <ul style="list-style-type: none"> • Compiti/attività a favore della comunità scolastica (lavori di assistenza e riordino a scuola, attività di solidarietà) (secondaria) 		<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo.
--	---	--	--

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
4. VALUTAZIONE	Dirigente Team Antibullismo	Se il problema è risolto: attenzione e osservazione.
	Alunni Consiglio di classe Insegnanti	Se la situazione continua: prosecuzione degli interventi.

La procedura di intervento in caso di sospetto atto di bullismo o cyberbullismo segue il seguente iter:

— SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI NON ADEGUATI

Le/gli studentesse/studenti, genitori e insegnanti possono comunicare **oralmente** episodi di bullismo o cyberbullismo (a cui hanno assistito o che hanno subito) a un componente del Team Antibullismo, oppure **in forma scritta** compilando il modulo di segnalazione, disponibile in formato cartaceo presso l'angolo 'SOS Bullismo e Cyberbullismo', presente in ogni plesso o scaricabile dal sito **IC Polesella – Didattica – Aree di Approfondimento – Contrasto al bullismo e al cyberbullismo**, da consegnare a qualsiasi docente d'Istituto o collaboratore scolastico, o a un componente del Team Antibullismo, oppure da inserire all'interno di un contenitore, presso l'angolo 'SOS Bullismo e Cyberbullismo'.

La scuola provvede a rendere informati tutti/e le/gli alunne/i dell'Istituto sulle modalità di richiesta d'aiuto all'adulto, tramite i docenti di classe e gli interventi di informazione attuati dai referenti del Team Antibullismo.

— RACCOLTA, ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Dopo una prima segnalazione di episodi di bullismo/cyberbullismo, viene raccolta dall'equipe Antibullismo (dirigente, docenti referenti) una documentazione sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte ecc., al fine di possedere **dati oggettivi**; si avvia una valutazione della situazione tramite colloquio con vittima, bullo, compagni, famiglia e un'osservazione sistemica e con strumenti appropriati. In questa fase ci si astiene dal formulare giudizi, si crea un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permette un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

— APPLICAZIONE DEGLI INTERVENTI, AZIONI E PROVVEDIMENTI

Se i fatti sono confermati, sussistendo prove oggettive, il protocollo segue il seguente iter:

- comunicazione ai genitori della vittima e convocazione degli stessi;
- comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo e convocazione degli stessi;
- offerta di supporto e modalità di soluzione per affrontare la situazione segnalata;
- convocazione straordinario del Consiglio di Classe per valutare l'intervento.

Si avviano, quindi, l'opportuno ammonimento al bullo e la valutazione di un intervento **personalizzato** (secondo la gravità) avente come obiettivo fondamentale lo sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, l'aumento della positività e del benessere di ogni individuo coinvolto. Alla vittima viene dato supporto e protezione.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo, non si interviene in modo specifico, ma prosegue il percorso educativo.

— MONITORAGGIO/VALUTAZIONE

L'equipe Antibullismo, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto e del monitoraggio dell'intervento attuato.

APPROFONDIMENTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

*Per **bullismo** si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino/adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adolescente percepito come più debole, definito "vittima".*

Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, *ripetutamente nel corso del tempo*, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni.

Non si fa quindi riferimento a un singolo atto, ma a una serie di comportamenti portati avanti ripetutamente, all'interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un'altra persona.

Il termine si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste (gli osservatori).

BULLISMO: COS'È	BULLISMO: COSA NON È
<p>Nel contesto scolastico il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani.</p> <p>Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi.</p> <p>Implica un'interazione dinamica e prolungata tra attore e vittima; abuso sistematico di potere tra pari; INTENZIONALITÀ a ferire e soggiogare; RIPETIZIONE delle azioni nel tempo; SQUILIBRIO DI POTERE, volontà di imporre un dominio sulla vittima.</p> <p>Il bullo cerca tra le sue vittime la persona fragile che possa facilmente alimentare la propria esigenza di potere sull'altro.</p> <p>Manifestazioni di bullismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima; • VERBALE: insultare, deridere, offendere; • INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo. <p>Il bullismo è anche discriminatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omofobico • Razzista • contro i disabili 	<p>Uno scherzo: nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro.</p> <p>Un conflitto fra coetanei: il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.</p> <p>Sul versante dei comportamenti cosiddetti "quasi aggressivi", si riscontrano situazioni in cui i ragazzi fanno giochi turbolenti, lotta per finta o aggressioni fatte in modo giocoso.</p> <p>Questi comportamenti sono particolarmente frequenti nell'interazione fra i maschi, dal secondo ciclo della scuola elementare fino ai primi anni delle superiori. Anche se in alcuni casi la situazione può degenerare e divenire un attacco vero, quasi sempre questi comportamenti sono di natura ludica e non presentano il carattere di aggressione e di asimmetria che possiamo rintracciare nel bullismo.</p>

*Per **cyberbullismo** si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (legge 29 maggio 2017, n. 71).*

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/03/17G00085/sg>

Quindi il cyberbullismo (detto anche “bullismo elettronico”) è una forma di prepotenza virtuale attuata attraverso l’uso di internet e delle tecnologie digitali. Come il bullismo tradizionale è una forma di prevaricazione e di oppressione reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un’altra percepita come più debole.

A differenza del bullismo tradizionale, qui la vittima può essere colpita 24 ore su 24 e ovunque si trovi. Nemmeno casa è un rifugio sicuro. In più, il cyberbullo può avere un pubblico molto vasto, potenzialmente infinito, e continuare a rimanere anonimo, o come minimo non raggiungibile fisicamente. Questo può spingerlo a colpire in modo ancora più aggressivo e violento, dicendo cose che dal vivo non direbbe. E le conseguenze possono essere gravi e persistenti come nel bullismo tradizionale, anche se non c’è contatto fisico.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO

- L’impatto: la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare online e continuare a diffondersi).
- La possibile anonimità: chi offende online potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile. Sentendosi protetti dall’anonimato ci si sente più liberi e più forti nel compiere atti denigratori.
- L’assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l’individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a casa e vive nella costante percezione di non avere vie di fuga).
- L’assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.
- L’assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola ancor di più la possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a posteriori -, per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.

Il cyberbullismo non lascia segni fisici evidenti sulla vittima e si consuma in un contesto virtuale che spesso viene percepito dai ragazzi come “non reale”, come un mondo ludico a sé stante.

AZIONI DI TUTELA

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime.

Va segnalato loro che chi compie atti di bullismo e cyberbullismo è responsabile di reati penali e danni civili. I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati.

Premesso che, secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 del codice penale), diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si precisa che non **esiste** un reato specifico di bullismo o cyberbullismo, ma **una serie di reati, penalmente rilevanti, associabili a bullismo e cyberbullismo** tra cui:

- percosse (art. 581),
- lesione personale (art. 582),
- ingiuria (ex. art. 594) – depenalizzato D.lgs. 7/2016, con sanzione pecuniaria civile)
- danneggiamento (art. 635)
- diffamazione (art. 595),
- violenza privata (art. 610),
- minaccia (art. 612),
- trattamento illecito dei dati personali (art.167)
- sostituzione di persona (art.494)

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), **evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo, curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri.**

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese etiquette (buona educazione); si tratta di un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email;
- **norme di uso corretto dei servizi in rete** (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);

- sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse;
- costruzione di una propria **web-reputation positiva**;
- **sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping”** (il restare svegli la notte navigando in rete);
- regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.

RESPONSABILITÀ GIURIDICA

Per quanto riguarda la responsabilità del minorenni, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minorenni **risponde**:

a) **il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando** (art. 2048, I co., c.c.),

b) **la scuola per colpa in vigilando** (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l’affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

La responsabilità penale è personale e si sottolinea che un minore già dall’età di 14 anni è imputabile, ossia penalmente responsabile, e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.

Il minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso”, è soggetto a misure di sicurezza.

Si evidenzia di seguito la misura dell’ammonizione nei confronti del minore autore di condotta riconducibile all’ipotesi di cyberbullismo.

NUOVI STRUMENTI INTRODOTTI DALLA L.71/2017

“AMMONIMENTO” (art.7)

La **L.71/2017** – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – **pone molta attenzione ai reati di ingiuria, diffamazione, minaccia e violazione dei dati personali**, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali. Essa non introduce, quindi, una nuova fattispecie di reato, poiché i comportamenti messi in atto dal “bullo” sono già singolarmente previsti dal nostro ordinamento come reati e pertanto perseguibili e punibili.

Nell’ottica di favorire l’anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minori, sia quali autori del reato sia quali vittime in procedimenti penali, l’art. 7 della Legge 71/2017 prevede uno strumento d’intervento preventivo, già sperimentato in materia di atti persecutori (stalking)³, ovvero **l’ammonimento del Questore**. Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con **azioni di tipo formativo - educativo**, stimolando nel minore ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto, nonché una generale presa di coscienza sul medesimo. Nello specifico, nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d’ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato recentemente depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali, commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, un’istanza di ammonimento nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta. La richiesta potrà essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e dovrà contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto. È bene sottolineare che l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l’istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell’ammonimento ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età. Pur non prevedendo un’aggravante specifica per i reati che il minore potrà compiere successivamente al provvedimento di ammonimento, senza dubbio tale strumento rappresenta un significativo deterrente per incidere in via preventiva sui minori ed evitare che comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, possano avere conseguenze gravi per vittime e autori.

³ L’art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n.11, prevede la procedura di ammonimento, che la L.71/2017 estende ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e recupero del cyberbullo.

MODALITÀ DI SEGNALAZIONE

La **Legge 71/2017** indica per la prima volta tempi e modalità per richiedere la rimozione di contenuti ritenuti dannosi per i minori. L'art. 2, infatti, prevede che il minore ultraquattordicenne, ovvero il genitore o altro soggetto, esercente la responsabilità sul minore che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore, diffuso nella rete, al:

- titolare del trattamento
- gestore del sito internet
- gestore del social media

Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere preso incarico la segnalazione, ed entro quarantotto ore provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al **Garante per la protezione dei dati personali**, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. 30 giugno 2003, n. 196⁴. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre, inoltre, ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo, in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore.

Le scuole possono, altresì, segnalare episodi di cyberbullismo e la presenza di materiale pedopornografico online al servizio **Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96**, una piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, Whatsapp e Skype - strumenti per aiutare i ragazzi e le ragazze a comunicare il proprio disagio - e alla **Hotline "Stop-It" di Save the Children**, all'indirizzo www.stop-it.it, che consente agli utenti della Rete di segnalare la presenza di materiale pedopornografico online. Attraverso procedure concordate, le segnalazioni sono successivamente trasmesse al Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia su Internet, istituito presso la Polizia Postale e delle Comunicazioni, per consentire le attività di investigazione necessarie.

⁴ Codice in materia dei dati personali.

LA SCUOLA DELL'I.C. di POLESELLA E GLI INTERVENTI DI PREVENZIONE A MOLTEPLICI LIVELLI

Molte esperienze in scuole straniere hanno sottolineato l'importanza di un approccio integrato per combattere il fenomeno delle prepotenze nell'ambito scolastico. È emerso che **a scuola una politica di antibullismo rappresenta la strategia con maggiori probabilità di successo.**

La politica scolastica di antibullismo è da intendersi come una dichiarazione di intenti che guidi l'azione e l'organizzazione all'interno della scuola, l'esplicitazione di una serie di obiettivi concordati che diano agli alunni, al personale e ai genitori un'indicazione e una dimostrazione tangibile dell'impegno della scuola a fare qualcosa contro i comportamenti bullistici. Per permettere poi l'attuazione della politica, così come definita nell'impianto normativo, la scuola mette in atto procedure concrete volte a prevenire e a trattare tali comportamenti ogniqualvolta si manifestino. Alla luce di quanto detto, un programma di intervento efficace deve quindi avere come prerequisiti iniziali l'intento di ridurre e possibilmente estinguere i problemi relativi al bullismo, unitamente alla volontà di prevenirne l'insorgenza di nuovi. Di conseguenza, diventa importante promuovere il miglioramento delle relazioni tra i coetanei e dell'intero clima scolastico.

“Sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti “acuti”. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario)”.

La scuola dell'I.C. di Polesella, in pieno accordo con le ultime “**Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo**” del **Ministro dell'Istruzione del 18/01/2021**, fa *azioni di prevenzione* con interventi a molteplici livelli; in particolar modo, tenendo conto delle caratteristiche del contesto territoriale, tali azioni sono soprattutto di tipo *primario o universale*, ovvero rivolte a tutti gli studenti, indipendentemente dal loro coinvolgimento in tale fenomeno.

L'insegnante, referente della commissione per la 'Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo' della scuola primaria, attua ogni anno in collaborazione con i docenti delle classi IV e V del nostro Istituto proposte e attività per comprendere il significato del concetto di bullismo e poterne prevenire ogni sua forma con materiale già in uso alla scuola.

L'insegnante, referente della commissione per la 'Prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo' della scuola secondaria di primo grado, attua ogni anno lo specifico intervento *primario e universale*, nelle classi prime, proponendo stimoli, riflessioni e una prima adeguata informazione sugli aspetti peculiari che contraddistinguono gli atti di prevaricazione, ripetuti nel tempo, a danno di una vittima, e fornendo agli alunni gli strumenti per denunciarli e impedirli.

L'approccio di tipo 'universale' è funzionale non solo alla realizzazione di un contesto attento e sensibile verso tutti, ma anche alla modificazione di quei meccanismi latenti e potenziali che stanno alla base del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L'occasione di intervenire nelle classi da parte del referente consente di monitorare e individuare, grazie al dialogo, al confronto e alle riflessioni, eventuali stati di malessere o tensione nelle dinamiche di gruppo, per i quali, se emergono, l'intervento prosegue fino al raggiungimento di un appianamento degli stessi.

Tutti i componenti del Team Antibullismo sono in possesso di adeguata formazione e in continuo aggiornamento.

Gli **obiettivi** delle azioni di *prevenzione universale* sono la promozione di una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione riguardo al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, per attivare la maggioranza silenziosa, favorire l'espansione del vocabolario emotivo degli studenti e sostenere l'implementazione delle loro capacità empatiche.

Tra le **competenze** attese si auspicano la capacità di assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli, di sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria, modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di rispetto delle diversità, di confronto ragionevole e di dialogo, comprendendo e rispettando il significato profondo delle regole.

Per ulteriori informazioni, materiali, link e documenti normativi essenziali, consultare il sito:
[IC Polesella – Didattica – Aree di Approfondimento – Contrasto al bullismo e al cyberbullismo.](#)

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:
<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:
<http://www.generazioniconnesse.it/>
<https://www.cuoriconnessi.it/>

ALLEGATI (scaricabili anche dal link al sito della scuola segnalato sopra):

- Modello segnalazione scuola
- Modello segnalazione garante della privacy

SCHEDA DI SEGNALAZIONE

Nome di chi compila la segnalazione: _____

Data: _____

Scuola: _____

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo era

- La vittima
- Un compagno della vittima, nome _____
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome _____
- Insegnante, nome _____
- Altri: _____

2. Vittima _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

Altre vittime _____ Classe _____

3. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

Nome _____ Classe _____

4. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

5. Quante volte sono successi gli episodi?
